

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17 - DEL 08-07-2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote Imu - Nuova Imu legge finanziaria n. 160 / 2019

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 15:00, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

ALEMANNO NICOLA	P	LORETUCCI MONIA	P
BOCCANERA GIULIANO	P	SEVERINI PERLA ALESSANDRO	P
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	ANGELINI GIAMPIETRO	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	IAMBRENGHI PIETRO	P
PERLA GIUSEPPINA	P	DUCA ANTONIO	P
VALESINI MARCO	P	COCCIA CRISTIAN	A
BATTILOCCHI FRANCESCO	P		

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. PIETRO LUIGI ALTAVILLA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si procede a svolgere la seduta del Consiglio Comunale mediante videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del D.L. n. 18/2020.

L'Assessore Monia Loretucci illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

VISTO l'art. 1 commi 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributi per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa rifiuti (TARI), che stabilisce le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n.160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina della IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina della IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2020 entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

RICORDATE le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

TENUTO CONTO inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

CONSIDERATA la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di Norcia è considerato comune montano/parzialmente montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2019 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2019 e la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24/04/2019 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019, come da prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,5%	0%	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e con annotazione di ruralità) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,1%	0%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce) (Art. 1 co. 751 L. n. 160/2019)	0,1%	0%	0,25%
Terreni agricoli (non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76%	0%	1,06%
Fabbricati D (esclusi i D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86%	0,76%	1,06%
Altre fattispecie (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86%	0%	1,06%

RILEVATA la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti;

RICORDATA la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella quale il Ministero delle finanze ha confermato come i Comuni, possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma pur in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti e che costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano altresì manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.

RAMMENTATO il comma 760 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25%, dell'aliquota approvata dal Comune gli immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998;

VISTI l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 stabiliva che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all'art. 53 co. 16 della L. n. 388/2000, e all'art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

OSSERVATO che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

CONSIDERATO che il c.d. "D.L. Rilancio" n. 34 del 19/05/2020 all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che aveva concesso fino al 30 giugno per approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta), con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

RAMMENTATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale*

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l’attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell’economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO il comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

VALUTATA la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 in cui viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 decorre solo a partire dal 2021;

RILEVATO inoltre che la medesima Risoluzione ha precisato che per l'anno 2020 la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011;

TENUTO CONTO il comma 762 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha previsto che, in sede di prima applicazione, il versamento della prima rata, con scadenza al 16 giugno, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento a saldo, con scadenza al 16 dicembre, è a congruaglio e dovrà tenere conto delle aliquote approvate in questa sede e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATA la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento dell'acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell'imposta per particolari fattispecie di possesso e di variazione dello stesso;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Intervengono:

- il consigliere Iambrenghi Pietro per dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza;
- il consigliere Valesini Marco per dichiarazione di voto favorevole del gruppo di maggioranza;

Ai sensi dell'articolo 58 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.11.2019, la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà

conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 4).

Con il seguente esito della votazione, espressa nei modi di legge;

Presenti n. 12;

Astenuti n. ==;

Contrari n. 3 (Angelini - Iambrenghi - Duca);

Favorevoli n. 9;

DELIBERA

1. di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, così come specificato nella seguente tabella:

Fattispecie	Aliquota ¹	Detrazione
Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	4,00 ‰	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale Cat. D 10 o Cat. C/2 e C/3 purché iscritti al catasto con annotazione di ruralità	0,00 ‰	
Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie A/10 – C/01 – C/03 – D (Esclusi i D/10)	8,60 ‰	
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	1,00 ‰	
Aliquota per terreni agricoli	esenti	
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza	10,60 ‰	

2. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente successiva votazione:

- Presenti n. 12;
- Astenuti n. ==;
- Contrari n. ==;
- Favorevoli n. 12;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

18-06-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

18-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to PIETRO LUIGI ALTAVILLA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 31-07-2020 per 15 gg. consecutivi.

Lì 31-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 08-07-2020

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VINCENZO DE CESARE